



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 2 DEL 22-11-2021

Registro Generale n. 93

ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 2 DEL 22-11-2021

Ufficio: UFF. URBANISTICA

Oggetto: Demolizione Opere Abusive Eseguite. Ditta Giuca Salvatore e Zini Michela.

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di novembre, il Responsabile del servizio
SANTACROCE GIUSEPPE

ORDINA

ATTESO che la presente ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento di seguito riportata, ai sensi degli artt. 3,4,7,8 e 10 della L.241/90, come modificati dalla L.R. 10/91 e del D.P.R. 352/92;

VISTO il verbale di accertamento di Violazione Edilizia n. 42 del 30/09/2021 redatto dal comando VV.UU di questo comune ed inviato con nota Prot. n. 20477/21;

VISTO che il predetto Comando di P.M., ha accertato che il proprietario dell' immobile dove insistono i manufatti oggetto della violazione edilizia è il Sig. Giuca Salvatore e Zini Michela nati rispettivamente a Rosolini (Sr) il 13.11.1952 e il 03.05.1955 entrambi ivi residenti in via G. Avveduto n. 3;

ACCERTATO che i sigg. Giuca Salvatore e Zini Michela, meglio sopra generalizzati, hanno eseguito e/o fatto eseguire opere in assenza di Permesso di Costruire in un immobile ubicato in Rosolini (Sr) via S. Alessandra Ronco III, individuato in catasto al foglio 37, p.lla 12407, così di seguito descritti:

- Le opere edili, in assenza di preventivo permesso di costruire, consistono nella realizzazione di una tettoia al terzo piano (terrazza) ubicato in via S. Slessandra Ronco III, delle dimensioni di **ml (5,10x6,50) + (3,40x3,15) = mq 43.86** mq circa. Detta tettoia è stata realizzata con struttura portante in ferro scatolare (cm 10x10) costituita da n. 4 pilastri posti sul prospetto principale dell'immobile lato Ovest, e n. 4 travi ancorati da un lato sul muro di confine e sul preesistente locale di sgombero e dell'altro sulla trave sormontate i predetti pilastri, quest'ultimo comprensivo di finestre e muri di tramezzature. La copertura a falda unica è costituita da

pannelli coibentanti, ed ha altezza di ml 2,50 alla quota di gronda e ml 2,80 alla quota di colmo. La volumetria è pari a mc. 116,22;

Al momento della accertamento i lavori si presentano ultimati in ogni sua parte.

L'area di sedime dei manufatti di cui trattasi ricade in zona Zona B3/7 del vigente PRG, che comprendono le aree di completamento del tessuto urbanistico, parzialmente edificate abusivamente, non ricadenti negli agglomerati di recupero individuati nella Zona B2;

Ritenuto che le opere eseguite;

- Costituiscono violazione alle vigenti norme urbanistiche;
- Costituiscono violazione alla legge 64/74, per la tutela della pubblica incolumità nelle zone sottoposte a vincolo sismico;
- Sono state eseguite in assenza di preventivo calcolo strutturale per il dimensionamento degli elementi strutturali portanti, in osservanza delle prescrizioni esecutive in zona sismica;
- Sono state eseguite in assenza di direzione tecnica da parte di un professionista abilitato all'esercizio della libera professione;
- Rientrano nei casi di cui all'art. 7 della L. 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 380/2011 e ss.mm.ii;

Verificato che agli atti esistenti in ufficio, risulta presentata comunicazione inizio lavori asseverata per interventi ex art. 20 L.R. 4/2003, con nota Prot. Gen. n. 16379 del 27.08.2021;

Visti:

- Gli strumenti urbanistici vigenti generali e di attuazione;
- La legge urbanistica del 17/08/1942 n. 1150, così come modificata dalla Legge 06/08/1967 n. 765, e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
- La Legge Regionale 10.08.2016 n. 16;
- Il Decreto legislativo n. 42/2004;
- La Legge Regionale 27/12/1978 n. 71;
- La Legge Regionale 12/6/1976 n. 78;
- La Legge 28/01/1977 n. 10;
- La Legge Regionale 15/05/1986 n. 26;
- La Legge 02/02/1974 n. 64;
- La Legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- L'O.R.E.L. 15/06/1963 n. 16, nonché la legge regionale 11/12/1991 n. 48;

Ritenuta la necessità di dover emettere il presente provvedimento;

ORDINA E INGIUNGE

Ai Sigg. Giuca Salvatore e Zini Michela nati rispettivamente a Rosolini (Sr) il 13.11.1952 e il 03.05.1955, entrambi ivi residenti in via G. Avveduto n. 3, **di demolire tutte le opere abusivamente eseguite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento**, a sua cura e spese, comprensivo di eventuali aggiunte e/o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "*restitutio in integrum*" dello stato dei luoghi. Entro il predetto termine, in applicazione dei principi della "buona amministrazione" ed "efficacia ed economicità dell'azione amministrativa" potranno essere prodotti nuovi elementi di giudizio con conseguente provvedimento di regolarizzazione urbanistica.

AVVERTE

Che in caso di **Inottemperanza** all'ordine sopra impartito, si procederà nei modi e nei termini delle vigenti leggi in materia ed in particolare:

- Che saranno adottati i provvedimenti sanzionatori e contravvenzionali previsti dall'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii, significando che: **L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.** Tale sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;
- Ai sensi e per gli effetti degli art. 7 della Legge 47/85 e art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/01 ove applicabile il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive qui descritte, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Rosolini. L'area acquisita non potrà comunque essere superiore a 10 (dieci) volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita;
- L'accertamento dell'inottemperanza alla presente ordinanza, costituirà valido titolo per *l'immissione in possesso dei predetti beni* e per tanto questo ufficio procederà, senza ulteriore avviso, poiché non previsto dalla vigente normativa, alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari di Siracusa dell'ordinanza di acquisizione di diritto dell'immobile abusivo al patrimonio del comune;

FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10,

Che ai fini del procedimento:

- Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Adamo;
- Ufficio competente U.T.C. Urbanistica, Sue, Suap via Sipione n. 79, Piano Primo;
- Il Responsabile del Servizio è il geom. Giuseppe Santacroce;

Che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;

L'ufficio messi notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati, di seguito indicati, per i rispettivi provvedimenti e per il controllo ed esecuzione della presente:

1. Ai Sigg. Giuca Salvatore e Zini Michela entrambi residente in Rosolini via G. Avveduto n. 3;
2. Alla Stazione Carabinieri di Rosolini;
3. Al Comando di Polizia Municipale;
4. Al segretario comunale del comune per gli effetti di cui al 7 comma dell'art. 7 della Legge 47/85;
5. All'ufficio del Genio Civile di Siracusa, mediante A.R.;
6. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, mediante A/R.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTACROCE GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-11-2021 al 07-12-2021

Lì 22-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTACROCE GIUSEPPE